

R.G. 6367/2015



TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO

DI LEO FRANCESCA

e

**M.I.U.R. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
PUGLIA AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE BARI**

IL TRIBUNALE DI TRANI, IN FUNZIONE DI **GIUDICE DEL
LAVORO**, in composizione monocratica nella persona della
dr. ssa M. A. La Notte CHIRONE,

visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. così provvede:

letta la istanza attorea di autorizzazione ad effettuare
la notificazione – ai sensi dell'art. 151 cpc., nei confronti dei
soggetti controinteressati – mediante "*pubblicazione del
testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR ed
inserzione nella GAZZETTA UFFICIALE dell'avviso di tale
pubblicazione*";

visto l'art. 151 cpc., in base al quale "*Il giudice può
prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce
all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da
quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano
circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di*



riservatezza o di tutela della dignità”;

visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 19, relativamente all’obbligo di pubblicazione degli atti relativi a procedure concorsuali, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati, plausibilmente applicabile a tutte le informazioni relative all’*iter* concorsuale, ivi comprese le impugnative (cfr. **TAR LECCE, ORD. PRES. N° 113 dell’8-9 MAGGIO 2014**);

ritenuto che quanto precede sia conforme all’evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, con l’indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all’eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche TAR LAZIO, LATINA, DECRETO COLLEGIALE N. 950/12; TAR LAZIO ROMA ORDINANZA COLLEGIALE N. 9506/2013);

ritenuto che, nel caso all’esame, in relazione alla natura della controversia ed all’elevato numero di **controinteressati**, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un **avviso sul sito web istituzionale del MIUR** - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell’elenco nominativo dei



controinteressati, su supporto informatico - dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente;

4.- il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento.

Si prescrive, inoltre, che:

- il MIUR - non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della ordinanza cautelare e comunque del provvedimento definitivo di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre provveda a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- parte ricorrente provveda altresì alla inserzione nella GAZZETTA UFFICIALE dell'avviso di tale comunicazione.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento.

FISSA

l'udienza di **discussione** della presente controversia per il giorno **23.11.15** ore 9,00 disponendo che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata - a cura della parte ricorrente, con le modalità ed entro i termini



predetti - ai soggetti controinteressati mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente decreto sul sito *internet* del MIUR ed inserzione nella GAZZETTA UFFICIALE dell'avviso di tale pubblicazione;

AVVERTE

le parti convenute che potranno costituirsi in Cancelleria, *almeno dieci giorni prima della data dell'udienza di discussione*, all'udienza fissata con il presente decreto esse avranno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale che sia a conoscenza dei fatti di causa, munito del potere di conciliare o transigere la controversia.

Trani, 24 settembre 2015.

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO

(dr.ssa M. A. La Notte Chirone)

Trani, 24/09/2015

Il Giudice

Maria Antonietta La Notte Chirone

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. ANDREA SAVELLA cod. fiscale SVLNDR73R17F205N
procuratore domiciliatario di FRANCESCA DI LEO
cod. fiscale DLI FNC 82L49 L328X

attesta ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
che DESCRIZIONE DOCUMENTO riprodotto nel presente

documento informatico è stato estratto dal fascicolo telematico della causa civile iscritta presso il
TRIBUNALE ORDINARIO di Trani al 00006367/2015 R.G. ed

è conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico predetto.

LUOGO, lì 28/09/2015

(Documento firmato digitalmente)

